FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DecretoMonocratico/0004/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0034/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il reclamo n. 0034/CFA/2026-2027 proposto dalla società Città di Fasano SSDARL in data 25 settembre 2026;

Considerato che la società Città di Fasano SSDARL ha proposto istanza di misure cautelari ai sensi dell'art. 108, comma 1, CGS a mezzo della quale ha chiesto "*disporre con decreto monocratico motivato, inaudita altera parte e con effetto immediato, previa sospensione degli effetti della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0052/TFNSD-2026-2027 del 18 settembre 2025, la sospensione degli effetti della delibera della Lega Nazionale Dilettanti contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 75 del 5 agosto 2026, nella parte in cui dispone la mancata ammissione di Città di Fasano SSDARL al Campionato di Serie D 2026/2027 e, per l'effetto, ordinare in via immediata l'ammissione con riserva della Società al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 - Girone H, con piena facoltà di partecipazione a tutte le gare della competizione a decorrere dalla prima giornata utile, fino alla definizione del merito del presente ricorso; - ordinare alla Lega Nazionale Dilettanti di provvedere immediatamente all'iscrizione della Città di Fasano SSDARL nel Girone H del Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 e di comunicare alla Società ricorrente i relativi adempimenti organizzativi, senza soluzione di continuità rispetto alle Società già ammesse; - ovvero, in via subordinata, disporre la sospensione del Girone H del Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 fino alla definitività del provvedimento di non ammissione della Città di Fasano SSDARL assunto dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti odiernamente impugnato;* "nonché " *fissare la discussione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile, ai sensi dell'art. 108, comma 2, CGS FIGC, con riduzione alla metà di tutti i termini processuali intermedi.*";

Visto l'art. 103, comma 2, CGS, che prevede la facoltà del Presidente di abbreviare, per giusti motivi, il termine intercorrente tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte federale d'appello, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa;

Ritenuto che in questa sede, l'interesse della reclamante Città di Fasano SSDARL appare adeguatamente tutelato mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito;

DECRETA

E' respinta l'istanza di misure cautelari;

E' disposta l'abbreviazione a 10 (dieci) giorni del termine di cui all'art. 103, comma 2, CGS.

La relativa udienza è fissata, avanti le Sezioni Unite, per il giorno 8 ottobre 2026, alle ore 11.00, in videoconferenza.

Fissa, per l'eventuale deposito di memorie, il termine del 6 ottobre ore 12:00.

Dispone la comunicazione del presente decreto alle parti, tramite i loro difensori, con posta elettronica certificata.

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce